



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 538

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 25 febbraio 2016

I N D I C E

Commissioni permanenti

4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	9
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 229)</i>	»	11
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	12
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	16
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	22
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 146)</i>	»	29
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	30

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18)</i>	<i>Pag.</i>	31

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	32
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	33
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	34

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	38
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato infiltrazioni mafiose</i>	»	50
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	51
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	52
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	53
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	54
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	56

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	<i>Pag.</i>	57

DIFESA (4^a)

Giovedì 25 febbraio 2016

Plenaria

164^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
COMPAGNONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente COMPAGNONE dà conto del nuovo calendario delle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle operazioni internazionali di pace, la cui ridefinizione si è resa necessaria in base alle esigenze dei lavori dell'Assemblea.

Formula poi l'auspicio che un ampio numero di commissari partecipi alla ricerca dal titolo «la Politica estera italiana di fronte alle nuove sfide del sistema internazionale: attori, istituzioni e politiche», coordinata dall'Università di Siena, rispondendo al questionario ricevuto via e-mail dai senatori.

La Commissione prende atto.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), muovendo da quanto recentemente riportato dagli organi di stampa, sottolinea la necessità di avviare un approfondito dibattito con il Governo in ordine a una presunta, ovvero possibile, presenza militare italiana nello scenario libico, nonché sull'eventuale contenuto dell'accordo sottoscritto con gli Stati Uniti in relazione all'utilizzo della base di Sigonella per condurre – del pari – operazioni militari in Libia.

Sarebbe inoltre opportuno, a suo avviso, che il Governo fornisse delucidazioni, anche a seguito di quanto già ipotizzato dal generale Miglietta

nel corso dell'audizione sulla missione in Kosovo, in ordine alle notizie secondo le quali, con la chiusura di alcune frontiere nei Balcani, sarebbe effettivamente in corso uno spostamento del flusso di migranti verso l'Albania e di lì, attraverso l'Adriatico, in direzione dell'Italia. Andrebbe poi chiarita – prosegue - la veridicità della circostanza secondo la quale la NATO starebbe facilitando, con propri mezzi, gli spostamenti dei rifugiati.

Interviene anche il senatore CONTI (AL-A), rilevando, sul punto, l'opportunità di instaurare stretti contatti anche con il Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione, al fine di acquisire importanti elementi informativi e coordinare la propria azione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-02035 della senatrice Zanoni, sulla sede del comando dei Carabinieri di Pinerolo (Torino), rilevando, innanzi tutto, che la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo è stata seguita, fin dall'inizio, dal Ministro della difesa, che ha assicurato, al riguardo, l'intervento del Dicastero.

Nel dettaglio, osserva quindi che il Comando compagnia e il Comando stazione dei carabinieri di Pinerolo sono ubicati in un immobile di proprietà comunale, attualmente sottodimensionato rispetto alle esigenze istituzionali. L'Arma dei carabinieri ha quindi individuato, sul territorio di Pinerolo, beni pubblici ancora in uso alle Forze armate che, a seguito di recenti trasferimenti di reparti operativi, sono parzialmente utilizzati.

In tale contesto, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha rappresentato il proprio interesse all'acquisizione di una porzione della caserma Litta Modignani, già sede del Reggimento Nizza Cavalleria dell'Esercito italiano e non più utile per i fini istituzionali della Forza armata. Peraltro, il sindaco della città di Pinerolo ha manifestato l'auspicio di riqualificare l'immobile in questione per destinarlo al locale Comando dei carabinieri, sottolineando, nel contempo, come ciò consentirà di recuperare una caserma ritenuta importante per la storia della città, nel rispetto del tradizionale e sentito legame delle Forze armate con gli abitanti.

L'assegnazione all'Arma dei carabinieri di un'aliquota della caserma, da destinarsi principalmente a funzioni di carattere militare, è stata inoltre già formalizzata allo Stato maggiore della difesa e alla competente Direzione dei lavori e del demanio.

Gli interventi di ristrutturazione dell'immobile, imprescindibili per ospitare nei nuovi locali i due reparti dell'Arma stanziati sul territorio di Pinerolo, potranno, presumibilmente, essere avviati, stante l'estrema urgenza, già nel corso del 2016. A tal fine, l'Arma dei carabinieri ha predisposto la documentazione progettuale, prevedendo l'adozione di soluzioni di massima economia onde contenere l'onere di spesa entro il limite di 1

milione di euro e ha avviato, in stretta intesa con lo Stato maggiore della difesa, le iniziative per reperire un finanziamento straordinario di tale ammontare.

Replica la senatrice ZANONI (PD), dichiarandosi soddisfatta delle delucidazioni ricevute e rilevando l'urgenza del trasferimento dei reparti dell'Arma nella nuova sede, dal momento che l'edificio attualmente occupato dai Carabinieri versa in precarie condizioni statiche.

Il presidente COMPAGNONE dichiara infine concluse l'odierna procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame in qualità di relatore il presidente COMPAGNONE (AL-A), illustrando brevemente i contenuti dell'articolato e rilevando che il provvedimento non presenta stretti profili di competenza della Commissione.

Propone infine alla Commissione uno schema di relazione dal tenore non ostativo.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Ad avviso del senatore VATTUONE (PD) si potrebbe procedere immediatamente con il voto della proposta del relatore, stante l'assenza di profili di competenza diretta della Commissione.

Dissente il senatore SANTANGELO (M5S), osservando che il procedere subito alla votazione non permetterebbe alla sua parte politica di valutare debitamente i contenuti di merito dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, con grave nocimento dei diritti delle opposizioni.

Il senatore Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)) si associa alle osservazioni formulate dal senatore Vattuone.

Il presidente COMPAGNONE, pur riconoscendo la legittimità di quanto rilevato dal senatore Santangelo, lo invita a tenere conto dell'assenza di diretti profili di competenza all'interno del provvedimento.

Il senatore SANTANGELO (M5S) ribadisce, per contro, il proprio avviso contrario a che si proceda, nella presente seduta, alla votazione dello schema di relazione.

Sulla richiesta del senatore Santangelo si pronuncia in senso non ostativo il senatore BILARDI (*AP (NCD-UDC)*).

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) osserva che, qualora non vi siano particolari urgenze, si potrebbe procedere alla votazione nel corso della prossima settimana.

Il PRESIDENTE conferma la non urgenza della deliberazione, ravvisando la possibilità che, ove la Commissione convenga in tal senso, il parere possa essere utilmente emesso anche la prossima settimana.

La Commissione conviene, da ultimo, di rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 25 febbraio 2016

Plenaria**535^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,30.

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2081**

Il presidente TONINI informa che durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2081, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», il Governo ha presentato l'emendamento 1.10000, sul quale ha posto la questione di fiducia. L'emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Segnala altresì che il maxiemendamento è accompagnato dalla Relazione tecnica bollinata da parte della Ragioneria generale dello Stato in cui sono segnalati gli oneri e i mezzi di copertura del provvedimento. La Relazione tecnica, in particolare, conferma che l'onere complessivo recato dal testo ammonta a circa 22 milioni di euro e che tale stima è stata effettuata sulla base di dati prudenziali –utilizzando un criterio analogo a quello usato in Germania per analogo censimento – da cui risulta in Italia un numero di coppie dello stesso sesso pari a 30 mila dopo 10 anni dall'entrata in vigore della legge. Rileva, altresì, che, come già segnalato da questa Commissione, è stato più opportunamente individuato l'anno di riferimento della copertura finanziaria del provvedimento dal 2015 al 2016.

Interviene il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) che, esprimendosi in senso contrario sul testo in esame, invita il presidente Tonini a riferire con sollecitudine all'Aula l'esito del dibattito, in modo tale da non comprimere ulteriormente i tempi di discussione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) rileva come, con riferimento ai profili di competenza, il maxiemendamento presentato dal Governo non presenti differenze di rilievo rispetto al testo esaminato in Commissione.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), esprimendosi in senso favorevole, segnala come, per i profili di competenza, a seguito della modifica apportata con il maxiemendamento al testo del provvedimento sembri addirittura configurarsi un possibile risparmio.

Intervengono quindi i senatori SANTINI (*PD*) e FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprimendosi in senso favorevole sui profili finanziari del testo in esame.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, si impegna a riferire al Presidente del Senato quanto emerso nel dibattito.

La seduta termina alle ore 8,50.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 25 febbraio 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 229

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE BANCARIA
ITALIANA (ABI) IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1196 (CIT-
TADINANZA ECONOMICA)*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 25 febbraio 2016

Plenaria**216^a Seduta***Presidenza del Presidente*
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(2229) SACCONI ed altri. – Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale

(Esame congiunto e rinvio)

Nell'introdurre l'esame congiunto dei disegni di legge, il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)), relatore, osserva preliminarmente che fattori demografici e inefficienze strutturali – nel mercato del lavoro, nella formazione, nella scuola, nell'università, nella composizione dei servizi creditizi e finanziari all'impresa – collocano l'Italia in una posizione di particolare debolezza nel nuovo scenario di mercato dinamismo. Le tecnologie digitali cambiano l'organizzazione della produzione di beni e servizi e, in conseguenza, il lavoro, con caratteristiche di velocità e imprevedibilità senza precedenti. Vengono progressivamente abbandonati i modelli organizzativi verticali, fondati sull'esecuzione di ordini gerarchicamente impartiti, e si affermano relazioni lavorative orizzontali: il lavoro si realizza per cicli, per fasi o per obiettivi, cambia radicalmente il concetto di inquadramento e di mansione, si smaterializza la postazione fissa, l'orario di lavoro diventa flessibile e talora autogestito, la retribuzione viene definita in modo crescente per risultati. Anche la più recente evoluzione della riflessione mana-

geriale segnala una tendenziale evoluzione delle aziende da organizzazioni economiche, finalizzate alla mera produzione o allo scambio di beni e servizi, a vere e proprie *learning organization*, in cui sono sempre più diffuse figure professionali ibride, che integrano lavoro, apprendimento, ricerca e progettazione. In parallelo, una rapida evoluzione investe anche stili di vita, preferenze, esigenze personali e professionali. Molti preferiscono oggi lavorare per obiettivi ed essere conseguentemente valutati sulla produttività e sul risultato raggiunto, piuttosto che in base a parametri come orari di lavoro e presenza fisica nei locali aziendali. La mobilità e il cambiamento di occupazione non sono più visti in negativo, ma come un passaggio per acquisire nuove e maggiori competenze. Le tecnologie di nuova generazione non sono altro, in questa dimensione, che uno strumento funzionale a questi profondi mutamenti sociali e culturali, aprendo nuove opportunità professionali e occupazionali. L'agilità, in sostanza, diventa una caratteristica pervasiva della vita e dunque anche delle prestazioni lavorative. Occorre quindi non già fissare i cambiamenti immaginando di codificarli in nuove norme, destinate ad essere sempre incapaci di comprendere una realtà dalle molte sfaccettature e in rapido divenire, ma individuare strumenti duttili, utili ad accompagnare l'impiego delle tecnologie, in modo che esprimano tutti i vantaggi potenziali per i lavoratori e per le imprese. Si avvera, in questo modo, il superamento della rigida distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato ipotizzato da Marco Biagi già quindici anni fa, con la proposta di uno Statuto dei Lavori rivolto a garantire tutele proporzionate ad ogni prestazione lavorativa in ragione della sua debolezza, a partire dai fondamentali diritti della salute e sicurezza in tutti i contesti lavorativi e dell'accesso alle conoscenze e alle competenze in funzione della continua occupabilità di ciascuno.

Allo stesso tempo, come dimostrato dai dati dell'ISTAT, in questi anni le forme autonome di lavoro hanno fortemente subito le conseguenze della crisi economica, costituendo il corpo sociale che più consistentemente è scivolato verso il rischio della povertà e dell'esclusione sociale. Nell'attuale difficile contesto economico, le libere professioni hanno evidenziato una condizione di fragilità, non dipendente tanto dalla natura della prestazione autonoma, quanto dalla elevata pressione fiscale e regolatoria e dalla mancanza di un'architettura complessiva di sostegno e di protezione. Occorre dunque individuare soluzioni che consentano loro di assorbire gli eventi negativi attraverso strumenti di autorganizzazione, come le Casse Previdenziali, di essere soggetti ad una tassazione equa e di valorizzare le capacità professionali in relazione alle nuove tecnologie.

Fatte queste premesse, il Presidente relatore rileva che i due disegni di legge in esame hanno l'obiettivo comune di valorizzare la convergenza dei nuovi paradigmi dello sviluppo economico con quelli dello sviluppo sociale, nella piena valorizzazione di ciascuna persona. Entrambi non riaprono il cantiere delle riforme del lavoro, ma intendono integrare il vigente quadro regolatorio con soluzioni utili a favorire la convergenza tra imprese e lavoratori e ad elevare la autosufficienza dei lavoratori indipendenti.

Nell'illustrare nel dettaglio le disposizioni dei due provvedimenti, egli segnala in particolare che l'Atto Senato n. 2229, di cui è primo firmatario, intende essenzialmente capacitare gli accordi collettivi di prossimità e gli accordi individuali tra le parti in relazione alle necessità di adattamento delle modalità di svolgimento «agile» delle forme di lavoro subordinato o autonomo vigenti. La sua finalità consiste quindi nel fornire alle parti del contratto di lavoro e agli attori del sistema di relazioni industriali, in chiave di sussidiarietà, un'adeguata cornice legale entro cui ricondurre una nuova idea di lavoro e impresa che via via emerge con la diffusione della fabbrica digitale, della economia della condivisione e di quei «sistemi intelligenti» tra di loro connessi per il tramite di reti di impresa, piattaforme *open access* di cooperazione, distretti industriali e della conoscenza. Non si tratta dunque di introdurre nell'ordinamento giuridico italiano una nuova tipologia contrattuale né di introdurre correttivi alle regole che hanno sino a oggi limitato la diffusione di forme flessibili di lavoro da remoto. Anche il tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro resta centrale, ma riguarda oggi tutte le persone, in tutte le fasi della vita, e si estende ai temi del benessere, della salute, della previdenza e dell'apprendimento continuo, sollecitando la costruzione di un nuovo *Welfare* della persona che risponda alla domanda, sempre più centrale, di garantire l'autosufficienza a tutte le persone e in tutte le dimensioni.

Il Presidente relatore esprime quindi apprezzamento per le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 2233, che tendenzialmente avvicina la regolazione delle professioni a quella delle imprese in materia di transazioni commerciali, clausole abusive, diritti della proprietà industriale, accesso ad appalti pubblici, deducibilità delle spese per formazione. Rileva peraltro, a proposito delle transazioni commerciali, che il decreto legislativo n. 192 del 2012 si è rivelato inefficace e che sarebbe necessario includere nell'ambito di applicazione il settore pubblico, che rimane il principale ritardatario nei pagamenti.

Osserva quindi che le disposizioni in materia di accesso alle politiche attive, maternità, malattia, congedi parentali e infortuni richiamano invece tutele tipiche della dipendenza, ritenendo preferibile la costituzione di una Cassa Previdenziale autogestita, dedicata a tutte le professioni non ordinistiche, che potrebbero trasferirvi l'attuale versamento contributivo alla contabilità separata dell'INPS. Da ciò deriverebbero a suo avviso una più robusta e flessibile protezione previdenziale e la possibilità di condividere con le altre Casse un percorso volto a creare prestazioni sociali integrative in materia di previdenza, sanità, *long term care*, con una specifica attenzione alle malattie oncologiche e ingratescenti, nonché prestazioni primarie come l'indennità di maternità, i congedi parentali, le forme di sostegno alla attività professionale. Si tratterebbe dunque non solo di regolare la nuova Cassa, valutandone innanzitutto la sostenibilità, ma di abilitare tutto il sistema a queste prestazioni, anche attraverso l'utilizzo dei maggiori risparmi nella gestione corrente e i maggiori rendimenti nella gestione degli investimenti.

Andrebbero inoltre a suo giudizio recuperate alcune disposizioni già ipotizzate in occasione dell'esercizio delle deleghe fiscali. In particolare,

l'abbandono degli studi di settore potrebb'essere realizzato con riferimento alle libere professioni, in considerazione del fatto che essi sono disegnati sulla base della «competenza», mentre in quest'ambito si prevede l'assoggettabilità fiscale per «cassa». Inoltre, ferma restando la necessità di valutare la copertura dei relativi oneri, andrebbe modificato l'articolo 54, comma 1 del TUIR con riferimento alla formazione del reddito del lavoratore autonomo, in cui si fanno rientrare anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Nel proporre conclusivamente l'adozione del disegno di legge n. 2233 come testo base, il Presidente relatore auspica che per via emendativa possano essere accolti all'interno di esso alcuni profili contenuti del disegno di legge n. 2229. In particolare, si augura che sia innanzitutto condivisa la preoccupazione circa la necessità di riqualificare tempestivamente moltissimi lavoratori routinari, evitando la polarizzazione dei redditi e delle competenze. Anche attraverso i Fondi Interprofessionali è possibile infatti a suo avviso realizzare quel Piano Nazionale di Alfabetizzazione Digitale ipotizzato dall'iniziativa legislativa da lui sottoscritta. Peraltro, atteso che l'agilità diventa un requisito pervasivo di tutte le prestazioni lavorative tipizzate, tanto dipendenti quanto indipendenti, sarebbe assurdo porre limiti e vincoli a modalità in continua evoluzione, che solo la negoziazione tra le parti potrebbe via via regolare nella dimensione collettiva di prossimità o nella dimensione individuale, almeno per le attività più qualificate e più remunerate. In quest'ambito possono trovare piena implementazione i diritti primari ad una effettiva tutela della salute nel lavoro e al continuo accesso alle competenze e alle conoscenze. Analogamente riterrebbe opportuno far emergere quelle specifiche professionalità nella ricerca e nella progettazione riconosciute nel settore pubblico, ma non ancora adeguatamente in quello privato, nel quale sono ancora poco apprezzati i percorsi del dottorato o dell'apprendistato di alta formazione.

Rileva infine che l'*iter* parlamentare dei provvedimenti, che si augura contrassegnato da grande rapidità, non potrà prescindere da approfondimenti adeguati, anche attraverso un ciclo di audizioni dei soggetti interessati. In questo senso, sollecita i componenti della Commissione a voler tempestivamente segnalare le rispettive richieste, in modo da consentire una efficace e celere programmazione.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 25 febbraio 2016

Plenaria**320^a Seduta***Presidenza della Presidente*
DE BIASI*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.**La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA***(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015**(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*) introduce l'esame del disegno di legge in titolo.

Ricorda, in primo luogo, che la legge europea è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 («Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea») al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea: in conformità all'articolo 30, comma 3, della stessa legge n. 234, vengono inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura o a permettere la chiusura di procedure di infrazione.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni del disegno di legge in esame attinenti a profili d'interesse della Commissione.

Il Capo I del disegno di legge consta di tre articoli recanti disposizioni sull'etichettatura di prodotti alimentari. In particolare, l'articolo 1 modifica le norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, con riferimento all'evidenza dell'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva e all'indicazione del termine minimo di conser-

vazione dei suddetti oli. L'articolo 2 reca disposizioni sull'etichettatura delle confezioni di miele provenienti da altri Paesi dell'Unione europea. L'articolo 3 interviene sulle norme in materia di alimenti, limitando la comminazione di sanzioni per «fallace indicazione» dell'origine territoriale di un prodotto ai soli casi in cui l'errore del consumatore possa riguardare il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'alimento e l'origine del suo ingrediente primario.

L'articolo 5 adegua all'ordinamento dell'Unione europea, in attuazione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 ottobre 2014, la disciplina italiana sulla tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco. In proposito, la Relatrice ricorda che la normativa italiana prevede una differenza di trattamento fiscale a seconda che tali vincite siano state ottenute in Italia o in un altro Stato membro: la Corte ha ritenuto tale normativa incompatibile con il principio di libera circolazione dei servizi.

L'articolo 18 modifica in più punti la disciplina recata dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CO₂). Le novelle incidono sulle disposizioni relative alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio ed al riesame e aggiornamento dell'autorizzazione medesima. Sono inoltre modificate le norme in materia di vigilanza e controllo recate dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 162: con tale novella si specifica che le ispezioni periodiche riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana.

In conclusione, la Relatrice esprime particolare apprezzamento per le disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti, in particolare per quelle relative agli oli di oliva, in quanto esse pongono rimedio a problematiche che, in diverse occasioni, sono state poste in rilievo dalla Commissione.

La PRESIDENTE avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(154) Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

(693) MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. – *Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*

(725) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – *Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie*

(818) Annalisa SILVESTRO ed altri. – *Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251*

(829) BIANCO ed altri. – *Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie*

(833) D'ANNA. – *Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.

La PRESIDENTE ricorda che nella succitata seduta è stata avviata la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Esprime l'avviso che sia opportuno accantonare i restanti emendamenti all'articolo 3, in ordine ai quali appaiono necessari alcuni ulteriori approfondimenti, e procedere quest'oggi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La Commissione prende atto.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

In conformità all'invito formulato dalla PRESIDENTE (PD), relattrice, e dal rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono ritirati, dopo essere stati fatti propri, rispettivamente, dalla senatrice Bianconi e dalla senatrice Simeoni.

La PRESIDENTE dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 100, comma 8 del Regolamento, gli emendamenti 4.3 e 4.4, in quanto essi sono volti a introdurre nel comma 2 dell'articolo 4 una disposizione già contenuta nel comma 1 del medesimo articolo.

La Commissione prende atto.

L'emendamento 4.5, previa sottoscrizione da parte della senatrice SIMEONI (Misto), è ritirato in conformità all'invito formulato dalla relattrice e dal rappresentante del Governo.

La PRESIDENTE (PD), in qualità di relattrice, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.6, a condizione che nell'ambito dello stesso si attribuisca al Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi un ruolo meramente consultivo ai fini dell'adozione degli atti, di competenza del Mi-

nistro della salute, necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e alla nomina dei commissari straordinari per l'indizione delle elezioni. Queste ultime – soggiunge la relatrice – dovrebbero peraltro essere indette con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, mentre l'attuale formulazione dell'emendamento in questione fa impropriamente riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Previa sottoscrizione da parte della senatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*), l'emendamento 4.6 è riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, sì da recepire le condizioni poste dalla Relatrice e dal rappresentante del Governo.

Posto infine ai voti, l'emendamento 4.6 (testo 2) è approvato.

In conformità all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 4.7 (testo 2), 4.7, 4.8 e, previa sottoscrizione della senatrice SIMEONI (*Misto*), 4.9.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, previa aggiunta di firma da parte della senatrice SIMEONI (*Misto*), l'emendamento 4.10 è posto ai voti e approvato.

La PRESIDENTE (*PD*), in qualità di relatrice, invita al ritiro dell'emendamento 4.11, rammentando che su di esso vi è il parere contrario della Commissione bilancio, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dichiara di essere disponibile a valutare un eventuale ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento in questione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme a quello della relatrice.

Accedendo all'invito appena formulato, la senatrice SIMEONI (*Misto*) ritira l'emendamento 4.11 e annuncia la sua trasformazione in un ordine del giorno, che si riserva di presentare.

La PRESIDENTE (*PD*), in qualità di relatrice, esprime apprezzamento per la finalità perseguita dall'emendamento 4.12: specificare che le attività tipiche della professione di psicologo sono riservate ai professionisti iscritti nell'apposito albo. Esprime tuttavia riserve sulla tecnica legislativa utilizzata, in quanto l'emendamento in questione introdurrebbe nella legge n. 56 del 1989, che reca l'ordinamento della professione di psicologo, una disposizione di non agevole interpretazione, tenuto conto che l'articolo 2 della medesima legge già subordina l'esercizio della pro-

fessione di psicologo al conseguimento dell'abilitazione e all'iscrizione nell'albo. Ritiene necessario un supplemento di riflessione sul punto, considerato anche che uno degli emendamenti relativi all'articolo 5 – l'emendamento 5.5 – affronta, sia pure in termini più generali e con diversa tecnica normativa, la stessa problematica, insorta a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 4 del 2013.

Il sottosegretario DE FILIPPO reputa condivisibili le considerazioni svolte dalla relatrice.

Dell'emendamento 4.12 è, quindi, disposto l'accantonamento.

L'emendamento 4.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La PRESIDENTE comunica che l'emendamento 4.0.2 è stato ritirato.

Dispone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento 4.0.3, rammentando che esso è volto a delineare l'ordinamento delle professioni di chimico e fisico. Fa presente che l'emendamento in questione, recante la firma della relatrice, ha formato oggetto di un parere contrario della 5^a Commissione, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Saggiunge che sullo stesso sono attualmente in corso approfondimenti per verificare la possibilità di superare la contrarietà della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto, è, quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi il 24 febbraio scorso, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1611 (settore funerario), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1324**Art. 4.****4.6 (testo 2)**

ANITORI, MASTRANGELI, BIANCONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, in quanto applicabile.

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla legge in vigore al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi.».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 25 febbraio 2016

Plenaria**205^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra il disegno di legge di legge europea 2015 per le parti di competenza della Commissione, ricordando preliminarmente che la legge europea è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In particolare, nel disegno di legge europea vengono inserite norme volte, in linea generale, a prevenire l'apertura – o a permettere la chiusura – di procedure di infrazione. Segnala poi l'articolo 17, che modifica l'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), introducendo l'obbligo per ciascun cacciatore di annotare sul proprio tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, subito dopo l'abbattimento. La disposizione è finalizzata alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955/14/ENVI, avviato dalla Commissione europea con una richiesta di informazioni sull'attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sull'impatto che tale prelievo esercita. L'articolo 18 modifica in più punti la disciplina recata dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n.

162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, al fine di superare i rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7334/15/CLIM. Vengono anzitutto introdotte due modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che detta le condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CO₂). In particolare, si introduce una ulteriore condizione in merito al rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, secondo la quale, in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione devono essere tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del medesimo decreto. Con una seconda modifica si prevede invece che per ciascuna unità idraulica possa essere rilasciata un'unica autorizzazione. Si interviene inoltre sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che disciplina i casi per la modifica, il riesame, l'aggiornamento, la revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio (CO₂). Si prevede in particolare il riesame ed eventualmente l'aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici e comunque cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni. Viene infine modificato l'articolo 21 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che disciplina la vigilanza e il controllo di tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di biossido di carbonio (CO₂) e gestione dei siti, attraverso lo svolgimento di ispezioni periodiche ed occasionali. Si interviene sulla tempistica per le ispezioni periodiche in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, specificando che le suddette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(119) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) Loredana DE PETRIS. – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) CALEO. – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) PANIZZA ed altri. – *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) Ivana SIMEONI ed altri. – *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 14.

Il relatore CALEO (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.26, 14.33, 14.34, 14.37 e 14.45. Il parere è favorevole sull'emendamento 14.18, a condizione che venga riformulato sopprimendo le parole «e delle riserve marine». Il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 14.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) accetta la riformulazione dell'emendamento 14.18 nell'emendamento 14.18 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 15.

Il relatore CALEO (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 15.1 e parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 15.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'espressione del parere sull'emendamento 16.2.

Il relatore CALEO (*PD*) e il sottosegretario Barbara DEGANI esprimono parere contrario su tale proposta emendativa.

Il relatore CALEO (*PD*) si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 17, in considerazione della imminente riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato in un prossimo decreto legislativo attuativo della legge n. 124 del 2015.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 19.

Il relatore CALEO (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 19.1 e 19.3. Il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 19.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 20.

Il relatore CALEO (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 20.2, 20.21 e 20.3. Il parere è contrario sull'emendamento 20.1. Il parere è altresì contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo

20 ad eccezione dell'emendamento 20.0.41, sul quale il parere è favorevole, a condizione che venga riformulato con alcune correzioni.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) accetta la riformulazione dell'emendamento 20.0.41 nell'emendamento 20.0.41 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 21.

Il relatore CALEO (*PD*) e il sottosegretario Barbara DEGANI esprimono avviso contrario sugli emendamenti 21.0.1 e 21.0.2.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO comunica di aver nominato il senatore Vaccari relatore sul *DOC. XXII*, n. 5, relativo alla istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e sui disegni di legge nn. 2151 e 2152, che prevedono per le stesse finalità l'istituzione di una Commissione bicamerale. In ossequio ad una prassi consolidata, in base alla quale i relatori vengono preferibilmente scelti tra Senatori componenti la Commissione e non firmatari dei disegni di legge, ha ritenuto di non accedere alla richiesta della senatrice Blundo di essere relatrice su tali atti.

La senatrice MORONESE (*M5S*) sottolinea l'approfondito lavoro istruttorio sottostante al *DOC. XXII*, n. 5, di cui la senatrice Blundo è prima firmataria. Ben conoscendo il merito della vicenda, la senatrice Blundo sarebbe la relatrice più qualificata. Fa inoltre presente la necessità di inquadrare le audizioni informali sulla riserva di Torre Guaceto nell'ambito di una apposita procedura parlamentare, al fine di conoscere le finalità delle stesse audizioni e di orientare meglio i quesiti agli auditi.

La senatrice PUPPATO (*PD*) sollecita il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 198, 312 e 106, recanti la riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Il senatore ZIZZA (*CoR*) rende noto che l'Acquedotto pugliese intende realizzare in località Pilone, nel comune di Ostuni, infrastrutture fognarie che lederebbero gravemente uno dei contesti ambientali più apprezzati della provincia di Brindisi. Lo stesso sottosegretario Barbara Degani

ha avuto modo di prendere diretta visione delle gravi conseguenze della realizzazione di tali opere.

Il presidente MARINELLO ricorda che la prassi di evitare che il relatore di un disegno di legge sia uno dei firmatari trova la sua ragion d'essere nella necessità che l'esposizione dei temi oggetto di una proposta legislativa non sia condizionata da valutazioni personali scaturite dalla particolare attenzione che ha suggerito la presentazione dello stesso disegno di legge. È peraltro di attualità che le vicende di un disegno di legge, in questi giorni all'esame dell'Assemblea, siano state pregiudicate dalla circostanza che la relatrice sia stata scelta tra i firmatari di uno dei disegni di legge esaminati congiuntamente. A conforto di tale prassi, fa riferimento alla nomina del senatore Caleo quale relatore sui disegni di legge di riforma della legislazione sui parchi, evidenziando che tale nomina è avvenuta solo dopo la definizione del testo unificato. Con riferimento alla necessità di inquadrare le audizioni sulla riserva di Torre Guaceto nell'ambito di un'apposita procedura parlamentare, assicura che la questione è già alla sua attenzione e verrà risolta in un prossimo Ufficio di Presidenza. Per quanto riguarda il prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 198, 312 e 1060, comunica che è stata prevista l'audizione del Sindaco di Venezia nel pomeriggio del 10 marzo prossimo. Compatibilmente con il fitto calendario di lavori delle prossime settimane sarà presa in considerazione la vicenda di cui il senatore Zizza ha dato testé notizia.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 119, 1004, 1034, 1931, 2012

14.18 (testo 2)

DE PETRIS, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso 19-bis, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento, del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2016, delle seguenti imposizioni:

a) addizionale erariale della tassa automobilistica sui veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) tassa annuale sulla unità navali da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 20 metri, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) imposta erariale sui voli dei passeggeri di aereotaxi di cui all'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

d) imposta erariale sugli aeromobili ed elicotteri privati di cui all'articolo 16, comma 11, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2-bis. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente».

20.0.41 (testo 2)

LANIECE, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, PALERMO, BERGER,
PANIZZA, DI BIAGIO, MANASSERO, ZANONI, FAVERO

Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 289,
in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)*

1. All'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561», *sono sostituite dalle seguenti*: «ha la sede legale in un comune del versante piemontese ed una sede amministrativa in un comune del versante valdostano del parco».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 146

*Presidenza del Vice Presidente
ZIZZA*

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,20

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'INGEGNER ENZO EPIFANI, GIÀ PRESIDENTE
DELLA RISERVA NATURALE DI TORRE GUACETO, SUI RECENTI AVVENIMENTI
CHE HANNO INTERESSATO LA STESSA RISERVA*

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 25 febbraio 2016

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

49^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 6^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli (n. COM (2015) 583 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 8^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (n. COM (2015) 667 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedì 25 febbraio 2016

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

Presidenza del Presidente
MANCONI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,45

INCONTRO PER LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO 2016 DI ITALIANS FOR DARFUR, CON LA PRESIDENTE, ANTONELLA NAPOLI, E LA PRESIDENTE DI DARFUR WOMEN ACTION GROUP (DWAG), NIEMAT AHMADI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 25 febbraio 2016

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze»:

Audizione dei professori Raffaele Bifulco e Guido Rivosecchi
(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Raffaele BIFULCO, *professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università Luiss «Guido Carli» di Roma*, e Guido RIVOSECCHI, *professore ordinario di diritto costituzionale e di istituzioni di diritto pubblico dell'Università LUMSA di Palermo*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il senatore Roberto COTTI (M5S) e il presidente Gianpiero D'ALIA.

Guido RIVOSECCHI, *professore ordinario di diritto costituzionale e di istituzioni di diritto pubblico dell'Università LUMSA di Palermo*, e Raf-

faele BIFULCO, *professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università Luiss «Guido Carli» di Roma* forniscono ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il professor Raffaele Bifulco e il professor Guido Rivosecchi per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato

Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII della Camera)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2016.

La senatrice Valeria CARDINALI (*PD*), *relatrice*, osserva che il provvedimento in esame interviene su un ambito già ampiamente disciplinato a livello di legislazione regionale. Sottolinea l'opportunità della mappatura degli edifici sfitti prevista dal provvedimento medesimo. Ricorda inoltre come i piani paesaggistici siano strumenti già vigenti per i quali occorrerà al più un adeguamento delle normative regionali, senza necessità di aggravare le sanzioni.

Presenta ed illustra dunque una proposta di parere favorevole con quattro condizioni e due osservazioni (*vedi allegato*).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, sottolinea come i rilievi del parere relativi alla necessità dell'intesa con la Conferenza unificata siano pienamente coerenti con quanto emerso nelle audizioni testè effettuate nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie, con particolare riguardo al sistema delle conferenze.

Il deputato Filippo BUSIN (*LNA*), con riferimento all'articolo 4, comma 3, rileva come sia pericoloso imporre agli enti locali un censimento degli edifici pubblici e privati in disuso: la previsione della disponibilità degli stessi per il recupero ed il riuso contrasta infatti con il diritto alla proprietà privata. Evidenzia inoltre il rischio dell'utilizzo degli edifici medesimi per l'alloggio di immigrati clandestini. Sottolinea infine come il censimento risulti difficilmente realizzabile nella pratica e presenti costi spropositati per i comuni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 9,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario

S. 2224, approvato, in un testo unificato, dalla Camera

ALLEGATO

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato
(Nuovo testo unificato C. 2039 Governo e abb.)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 2039 Governo e abbinate, recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato», come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito in sede referente;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile nel suo complesso alle materie «governo del territorio», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), e «tutela dell'ambiente», ascritta alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, Cost.);

considerato che l'articolo 3, comma 1, rimette ad un decreto interministeriale, tenuto conto della deliberazione della Conferenza unificata di cui al comma 2, la definizione, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea, della riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale, previo parere della Conferenza unificata medesima; trattandosi di esercizio di potere regolamentare in un ambito che ha un impatto rilevante sulle competenze delle Regioni in materia di «governo del territorio», occorre peraltro garantire una forma più incisiva di coinvolgimento delle Regioni medesime;

rilevato che:

– l'articolo 3, comma 2, prevede un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo, da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione nel termine di 180 giorni della deliberazione della Conferenza unificata volta a stabilire criteri e modalità per la definizione della riduzione progressiva di consumo del suolo al livello nazionale;

– analogamente, l'articolo 3, comma 6, introduce un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo, anche in tal caso da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione nel termine previsto della deliberazione della Conferenza unificata che stabilisce la ripartizione tra le Regioni della riduzione di consumo del suolo;

– secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 165/2011), l'esercizio del potere sostitutivo deve compiersi, sulla scorta dell'articolo 120 della Costituzione, in base alle procedure stabilite dalla legge a garanzia dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

In attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari e che, solo decorso inutilmente detto termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, assuma i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomini un apposito commissario. La Corte ha in proposito dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che non prevedeva il rispetto delle procedure previste dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, rilevando come nel caso di specie il potere sostitutivo fosse esercitabile per la semplice inerzia degli enti competenti, senza alcuna limitazione procedurale, che consentisse all'ente inadempiente di compiere l'atto o gli atti ed evitare così di essere sostituito (sentenza n. 165/2011);

considerato che l'articolo 3, comma 9, prevede l'esercizio del potere sostitutivo del Consiglio dei ministri in caso di mancata determinazione da parte degli enti territoriali delle misure di riduzione del consumo del suolo e dei criteri per la pianificazione urbanistica comunale previa diffida degli enti territoriali medesimi, senza specificare il termine della diffida;

evidenziato che l'articolo 9 prevede l'istituzione di un registro in cui sono iscritti, a determinate condizioni, i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici alle disposizioni regionali sulla riduzione di consumo di suolo, da attuarsi con decreto interministeriale, previo parere della Conferenza unificata;

rilevato che l'articolo 11, comma 1, reca una disciplina transitoria da applicare a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione delle Regioni e delle Province autonome e comunque non oltre il termine di tre anni; decorso inutilmente il termine di tre anni, nelle Regioni e Province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo di ciascuna Regione nei cinque anni antecedenti; è comunque prevista una serie di eccezioni;

considerato che l'articolo 11, comma 2, prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare le disposizioni della legge compatibilmente con i propri statuti e con le relative norme di attuazione; con tale disposizione risulta contraddittorio il disposto dell'articolo 1, comma 2, nella parte in cui qualifica le disposizioni della legge quali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 2, siano soppresse le parole: «nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei

confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

2) all'articolo 3, comma 1, sia prevista l'intesa della Conferenza unificata, in luogo del parere, ai fini dell'emanazione del decreto interministeriale di definizione della riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale;

3) ai commi 2 e 6 dell'articolo 3, che prevedono l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo in caso di inerzia della Conferenza unificata, sia richiamata la procedura prevista dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;

4) all'articolo 9 sia prevista l'intesa della Conferenza unificata, in luogo del parere, ai fini dell'emanazione del decreto interministeriale di istituzione del registro degli enti locali;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 9, si valuti l'opportunità di introdurre un congruo termine per la diffida da esso prevista;

b) sia valutato l'impatto della disciplina transitoria dell'articolo 11, comma 1, sull'attività pianificatoria degli enti territoriali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 25 febbraio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, avverte che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 17 aprile 2016

(Esame e rinvio con il seguente nuovo titolo: «**Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 17 aprile 2016**»)

Roberto FICO, *presidente*, dà la parola alla relatrice Liuzzi perché riferisca sullo schema di provvedimento all'ordine del giorno.

La deputata Mirella LIUZZI (*M5S*), *relatrice*, fa presente che lo schema di provvedimento in esame, di cui ha modificato il titolo rispetto a quanto previsto nell'ordine del giorno (*vedi allegato*), è stato redatto sulla base dell'analogo delibera approvata per le campagne referendarie del 12 e 13 giugno 2011. Precisa poi di essersi limitata ad alcune riformulazioni meramente lessicali, salvo per quanto stabilito alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3, che, nell'individuare i soggetti legittimati alle trasmissioni, tiene conto del fatto che, rispetto al 2011, i quesiti referen-

dari sono stati presentati dai Consigli regionali, anziché dai Comitati promotori. Per questo motivo, alla citata lettera *a)* ha ritenuto di prevedere che debbano essere i delegati dei Consigli regionali presentatori del quesito referendario ad essere rappresentanti in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli spazi dedicati al quesito. Su questo punto fa presente di essersi discostata da quanto previsto nello schema di provvedimento trasmesso dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini della consultazione prevista dalla legge n. 28 del 2000, e nel quale i delegati dei Consigli regionali non sono stati inclusi tra i soggetti legittimati alle trasmissioni.

Passando ad illustrare gli altri articoli del provvedimento, evidenzia che all’articolo 2 è individuata la tipologia della programmazione della Rai durante la campagna referendaria e che all’articolo 4 è fatto obbligo alla società concessionaria di curare l’illustrazione del quesito referendario e di informare i cittadini sulle modalità di votazione.

I successivi articoli 5, 6 e 7 disciplinano, rispettivamente, le modalità di svolgimento delle tribune referendarie e delle trasmissioni di comunicazione politica, i messaggi autogestiti e l’informazione, mentre l’articolo 8 prevede la sospensione, negli ultimi trenta giorni precedenti la consultazione, della programmazione nazionale e regionale dell’Accesso.

Infine, gli articoli 9, 10 e 11 regolano, rispettivamente, le trasmissioni per persone con disabilità, le comunicazioni e la consultazione della Commissione, e la responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale per l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella delibera.

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*), nel ricordare le parole pronunciate nel corso della recente audizione dinanzi alla Commissione di vigilanza dal direttore editoriale per l’offerta informativa della Rai, Carlo Verdelli, sottolinea come la Rai abbia il dovere di informare i cittadini in modo equilibrato e non solo nei periodi interessati da campagne elettorali o referendarie. Ciò anche in vista del prossimo rilevante appuntamento costituito dal referendum confermativo sulla riforma costituzionale, cui i cittadini saranno chiamati a esprimersi. Quale esempio di questa linea editoriale ricorda quanto avvenuto in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo dove, in relazione al concomitante dibattito parlamentare sul progetto di legge sulle unioni civili, la Rai avrebbe a suo giudizio surrettiziamente condizionato il Paese, mediante la partecipazione allo spettacolo di ospiti famosi, schierati apertamente per una determinata posizione sull’argomento, tradendo dunque la propria missione di servizio pubblico, imparziale e rispettosa di tutte le opinioni. Propone quindi che la Commissione si impegni affinché la Rai rispetti tutte le opinioni dei cittadini che pagano il canone, soprattutto in riferimento ad argomenti di particolare rilievo sociale e politico.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI-PdL*), con riferimento alle osservazioni del senatore Rossi sul Festival di Sanremo, fa presente di non aver rilevato uno schieramento a favore della legge Cirinnà, anche perché gli ospiti a suo giudizio non sono stati scelti secondo i criteri cui faceva riferimento il collega.

Il senatore Roberto RUTA (*PD*) esprime apprezzamento per la scelta della relatrice di aver opportunamente inserito i delegati dei Consigli regionali tra i soggetti legittimati alle trasmissioni di cui all'articolo 3, visto che essi sono espressione dei presentatori del quesito referendario. Auspica che la Rai collochi le trasmissioni di comunicazione politica previste nella presente delibera in orari di ottimo ascolto e non già in fasce orarie marginali, come spesso accaduto in passato.

Roberto FICO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

ALLEGATO

Documento n. – Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 17 aprile 2016.

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2016, è stato indetto per il giorno 17 aprile 2016 un *referendum* popolare avente ad oggetto l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTI quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

VISTO l'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

CONSIDERATA l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

CONSULTATA l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 17 aprile 2016 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* sino alla mezzanotte del 17 aprile 2016.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai in riferimento alla consultazione referendaria del 17 aprile 2016 ha luogo esclusivamente tramite:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune referendarie, previste dall'articolo 5 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del *referendum*, ai sensi dell'articolo 6;

c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 7 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai

temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Articolo 3

(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del *referendum* possono prendere parte:

a) i delegati dei Consigli regionali presentatori del quesito referendario, che devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi al quesito;

b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera *a* e *b*), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera *b*), chiedono alla Commissione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera *c*), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 10. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

Articolo 4

(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)

1. La Rai cura l'illustrazione del quesito referendario e informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali, sulla data e sugli orari della consultazione; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo, sono trasmessi alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'articolo 10.

Articolo 5

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. La direzione di Rai Parlamento, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, predispone e trasmette in rete nazionale un ciclo di Tribune riservate ai temi del *referendum*, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:

a) i delegati dei Consigli regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere per esso l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 16 e domenica 17 aprile 2016.

3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni eletto-

rali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve essere un delegato dei Consigli regionali, secondo il criterio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*).

5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze.

In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto.

Le Tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla Rai, diverse dalle Tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

Articolo 6

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro i tre giorni successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 del presente provvedimento beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 7

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia

editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari alla consultazione.

5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 8

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa negli ultimi trenta giorni precedenti la consultazione.

Articolo 9

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 10

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la Rai i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

Articolo 11

*(Responsabilità del consiglio d'amministrazione
e del direttore generale della Rai)*

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 25 febbraio 2016

**COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE
NEL GIOCO LECITO E ILLECITO**

Il Comitato infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 25 febbraio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), Tito Boeri

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che per l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è presente il presidente, Tito Boeri, accompagnato dal direttore della direzione centrale studi e ricerche, Antonio De Luca.

Svolge una relazione Tito BOERI, *presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese i senatori Marcello GUALDANI (AP), Sergio PUGLIA (M5S), Giorgio SANTINI (PD), le senatrici Erica D'ADDA (PD), Nicoletta FAVERO

(PD), i deputati Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, Marco BALDASSARRE (*Misto-AL-P*), e le deputate Titti DI SALVO, *vicepresidente*, Colomba MONGIELLO (PD) e il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Tito BOERI, *presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 25 febbraio 2016

Plenaria
(antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sandro Gozi.

La seduta inizia alle ore 8,25.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che si è in attesa dell'arrivo del Sottosegretario di Stato, on. Sandro Gozi.

Sospende, quindi, la seduta in attesa del suo arrivo.

(La seduta, sospesa alle ore 8,25, è ripresa alle ore 8,35).

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche europee, on. Sandro Gozi

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il sottosegretario Sandro GOZI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni Laura RAVETTO, *presidente*, i senatori Riccardo MAZZONI (ALA), Marco FILIPPI (PD) e Luis Alberto ORELLANA (PLA-PSI-MAIE) e il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD).

Il sottosegretario Sandro GOZI risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il sottosegretario Gozi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

(pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 14,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione del Presidente della Provincia autonoma di Trento e Presidente della Regione Trentino Alto Adige, Ugo Rossi

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso il circuito chiuso della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione.

Ugo ROSSI, *Presidente della Provincia autonoma di Trento e Presidente della Regione Trentino Alto Adige*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, a più riprese, Laura RAVETTO, *presidente*, chiedendo alcune precisazioni.

Ugo ROSSI, *Presidente della Provincia autonoma di Trento e Presidente della Regione Trentino Alto Adige*, rispondendo alla presidente Ravetto, prosegue la sua relazione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Giorgio BRANDOLIN (*PD*) e il senatore Luis Alberto ORELLANA (*PLA-PSI-MAIE*).

Risponde Ugo ROSSI, *Presidente della Provincia autonoma di Trento e Presidente della Regione Trentino Alto Adige*, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il presidente Rossi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 25 febbraio 2016

**Plenaria
180^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,10.

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco MINNITI, che svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 13,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Giovedì 25 febbraio 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

*Presidenza del Presidente
LAI*

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

